

ESONERO CONTRIBUTIVO PARZIALE

(Art. 1, commi 20-22-bis, legge n. 178/2020)

FAQ

1. Cosa devo fare per usufruire dell'esonero contributivo?

Devi fare la domanda online dall'area riservata del sito Enpam entro il 31 ottobre. Il modulo è stato aggiornato con i requisiti introdotti dal decreto interministeriale del 17 maggio 2021. Senza questa domanda non potrai accedere all'esonero.

2. Quali sono i contributi oggetto di esonero contributivo?

In base alla legge 178/2020 sono oggetto di esonero i contributi previdenziali complessivi dovuti per il 2021, quindi la Quota A 2021 e la Quota B 2021 (reddito libero professionale 2020).

Secondo le indicazioni date all'Adepp dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il contributo di maternità dovrebbe essere escluso dalla misura di esonero. La Fondazione ritiene invece che il contributo di maternità possa essere oggetto di esonero poiché l'indennità di maternità è una tutela previdenziale. Per questa ragione sarà inviato al Ministero un quesito specifico nel merito.

3. Qual è l'importo riconosciuto a titolo di esonero?

Si può essere esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali **fino a un massimo di 3mila euro** eventualmente riparametrato in proporzione ai mesi in cui l'iscritto è in possesso dei requisiti. Sarà in ogni caso necessario attendere un ulteriore decreto interministeriale con il quale saranno definiti i criteri e le modalità ai quali gli Enti dovranno attenersi per riconoscere l'agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto (art. 3, comma 8, del D.I. 17 maggio 2021). In tale occasione è, quindi, possibile che l'importo oggetto di esonero venga rideterminato dai Ministeri sulla base del numero delle richieste di esonero autorizzate.

4. L'importo oggetto di esonero sarà riconosciuto ai fini pensionistici?

Sì. Il periodo oggetto di esonero contributivo di cui L. 178/2020 sarà considerato utile ai fini del diritto e della misura delle relative prestazioni previdenziali.

5. Per gli iscritti attivi, quali sono i requisiti necessari per accedere all'esonero contributivo?

Come previsto dalla normativa, per poter accedere all'esonero (L. 178/2020), è necessario:

- a) essere in regola con il versamento dei contributi degli anni precedenti (la regolarità contributiva sarà verificata al 1° novembre 2021);
- b) non aver presentato domanda per la stessa misura a un'altra forma di previdenza obbligatoria;
- c) non essere titolare, nel periodo di esonero (2021), di un contratto di lavoro subordinato (escluso il lavoro intermittente senza diritto a indennità di disponibilità);
- d) non essere titolare, nel periodo di esonero (2021), di una pensione diretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità (in base all'articolo 1 della legge numero 222 del 1984) o di un'altra prestazione previdenziale della stessa natura;
- e) aver percepito, nel 2019, un reddito professionale non superiore a 50.000 euro;
- f) aver avuto, nel 2020, un calo del fatturato o dei corrispettivi pari o superiore al 33 per cento rispetto a quelli del 2019.

I requisiti di reddito non sono richiesti per i neoiscritti e i pensionati.

6. Cosa si intende per "reddito professionale non superiore a 50.000 euro"?

L'articolo 1, comma 2, lett. b), del decreto interministeriale ha precisato che occorre considerare il "reddito complessivo di lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla gestione" che per i professionisti iscritti agli enti - è calcolato "secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o i compensi percepiti e i costi inerenti all'attività".

7. Non ho prodotto reddito nell'anno di imposta 2019. Ho diritto all'esonero?

No. L'esonero non può riguardare i professionisti, già iscritti all'Albo prima del 2020, che nel 2019 non hanno prodotto reddito, in quanto non risulta possibile determinare il calo del fatturato.



8. Mi sono iscritto nel corso del 2020. Posso considerarmi neoiscritto?

ςì

Quali sono i requisiti necessari nel mio caso?

In base alla legge 178/2020 devi:

- a) essere in regola con il versamento dei contributi (la regolarità contributiva sarà verificata al 1° novembre 2021);
- b) non aver presentato domanda per la stessa misura a un'altra forma di previdenza obbligatoria;
- c) non essere titolare, nel periodo di esonero (2021), di un contratto di lavoro subordinato (escluso il lavoro intermittente senza diritto a indennità di disponibilità);
- d) non essere titolare, nel periodo di esonero (2021), di una pensione diretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità (in base all'articolo 1 della legge numero 222 del 1984) o di un'altra prestazione previdenziale della stessa natura.
- 9. Ho aperto la Partita Iva nel corso del 2020. Per poter ottenere l'esonero, posso essere considerato neoiscritto e quindi essere escluso dai requisiti del calo del fatturato e del limite di reddito?

Solo nel caso in cui ti sei iscritto all'Albo nel corso dell'anno 2020 (il fatto cioè che tu abbia aperto la partita iva nel 2020 non è rilevante).

I professionisti che si sono iscritti all'Albo entro il 2019 e hanno aperto la partita Iva soltanto nel 2020, devono pertanto far riferimento anche ai requisiti del calo del fatturato e del limite di reddito.

10. Sono andato in pensione entro l'anno 2020. Posso chiedere l'esonero contributivo?

Sì, ma solo per i periodi, successivi al pensionamento, in cui sei stato titolare di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione, conferiti nel corso del 2020 per l'emergenza Covid-19 ai sensi dell'art. 2 bis comma 5, D.L. n. 18/2020 (cosiddetto "Cura Italia"). Come previsto dalla normativa, inoltre, devi:

- a) essere in regola con il versamento dei contributi degli anni precedenti (la regolarità contributiva sarà verificata al 1° novembre 2021);
- b) non aver presentato domanda per la stessa misura a un'altra forma di previdenza obbligatoria.

11. Non sono in regola con i versamenti. Posso fare comunque domanda di esonero?

Sì. Il modulo online per chiedere l'esonero è collegato alla procedura di regolarizzazione. Quindi nel momento in cui accedi alla domanda di esonero puoi compilare il modulo "Regolarizzazione



contributiva" e chiedere di metterti in regola. Dopo aver fatto domanda di regolarizzazione potrai presentare la richiesta di esonero. Attenzione: i versamenti per mettersi in regola dovranno essere fatti entro il 31 ottobre 2021, come stabilito dal decreto "Sostegni *bis*".

12. Vado in pensione nel corso del 2021. Posso chiedere l'esonero contributivo?

Sì, se possiedi i requisiti previsti dalla legge. Nel modulo online (modulo *Attivi*) dovrai specificare il periodo di tempo che non è coperto dalla pensione (cosiddetto esonero "frazionato"). Ad esempio, se sei titolare di pensione da maggio 2021, l'esonero contributivo ti spetterà per i primi 4 mesi dell'anno (€ 3.000/12 * 4 = € 1.000).

13. Sono un libero professionista, ma nel corso del 2021 ho stipulato un contratto di lavoro subordinato che copre solo un periodo dell'anno. Posso chiedere l'esonero?

Sì, se possiedi i requisiti previsti dalla legge. Nel modulo online, infatti, viene chiesto di indicare il periodo che non è coperto dal contratto (esonero "frazionato"). Ad esempio, se sei stato dipendente per 4 mesi, l'esonero contributivo ti spetterà per i restanti 8 mesi dell'anno (€ 3.000/12 * 8 = € 2.000).

14. Mi sono iscritto alla Fondazione nel 2021. Voglio presentare domanda di esonero, ma non trovo il modulo online. Cosa devo fare?

Non puoi fare domanda di esonero perché questa misura è riservata ai medici e agli odontoiatri iscritti all'Albo entro il 2020.

15. Ho i requisiti per inoltrare la domanda di esonero e non ho ancora versato i contributi della Quota A 2021 e della Quota B 2021 (reddito 2020). Come devo comportarmi?

La richiesta di esonero deve essere presentata entro il 31 ottobre. Una volta fatta la domanda nei termini stabiliti dalla legge puoi sospendere il pagamento dei contributi.

16. Ho pagato una parte della Quota A 2021 e tutti i contributi di Quota B 2021 (reddito 2020). Come devo comportarmi?

Se hai i requisiti per fare domanda di esonero, compila il modulo online entro il 31 ottobre 2021. Successivamente la Fondazione, sulla base dei contributi dovuti per la Quota A 2021 e per la Quota B 2021 (anno di reddito 2020), considerato l'importo riconosciuto a titolo di esonero e tenuto conto dei versamenti effettuati, potrà eventualmente procedere a fare un rimborso.



ESEMPIO DI RIMBORSO	. — - — ;
Contributo Quota A 2021	€ 800
Contributo Quota B anno reddito 2020	€ 3.500
Totale contributi (A)	€ 4.300
Esonero contributivo (B)	€ 3.000
Dovuto (A) – (B)	€ 1.300
Versamento parziale Quota A 2021	€ 400
Quota B anno reddito 2020 versata	€ 3.500
Totale versamenti	€ 3.900
Importo oggetto di rimborso (€ 3.900 - € 1.300)	€ 2.600

17. Ho pagato solo una parte della Quota A 2021. Come devo comportarmi?

Puoi comunque fare domanda di esonero entro il 31 ottobre 2021. Successivamente la Fondazione, sulla base dei contributi dovuti per la Quota A 2021, ed eventualmente per la Quota B 2021 (reddito 2020), considerato l'importo riconosciuto a titolo di esonero e tenuto conto dei versamenti effettuati, potrà eventualmente procedere a richiedere un'integrazione contributiva.

ESEMPIO DI INTEGRAZIONE	
Contributo Quota A 2021	€ 800
Contributo Quota B anno reddito 2020	€ 3.500
Totale contributi (A)	€ 4.300
Esonero contributivo (B)	€ 3.000
Dovuto (A) – (B)	€ 1.300
Versamento parziale Quota A 2021	€ 400
Importo da integrare (€ 1.300 - € 400)	€ 900



18. Nel corso del 2021: ho sottoscritto un contratto di formazione specialistica/ho prestato servizio per le Unità speciale di continuità aziendali (Usca)/ho svolto attività in convenzione con SSN/ho partecipato al corso di formazione in medicina generale. Ho diritto all'esonero contributivo?

Sì, se possiedi i requisiti previsti dalla legge. Tuttavia, è consigliabile verificare la natura del contratto con un commercialista di fiducia e/o con il datore di lavoro, ricordando che si può usufruire dell'esonero per il periodo non coperto da contratto di lavoro subordinato.

19. Nel corso del 2021 ho svolto attività medica come vaccinatore, stipulando un contratto con un'agenzia di somministrazione (Bando Arcuri). Ho diritto all'esonero contributivo?

In presenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge, hai diritto all'esonero contributivo solo per il periodo non coperto dal contratto di somministrazione (rapporto di lavoro subordinato). Nel modulo online, infatti, viene chiesto di indicare il periodo che non è coperto dal contratto (esonero "frazionato"). Ad esempio, se sei titolare del contratto di somministrazione per 6 mesi, l'esonero contributivo ti spetterà per i restanti 6 mesi dell'anno (€ 3.000/12 * 6 = € 1.500).

20. Che cosa succede se ho inoltrato la richiesta di esonero senza averne diritto?

La domanda può essere revocata tramite l'area riservata entro e non oltre il 31 ottobre 2021. Dopo questa data, dovrai comunicare tempestivamente la revoca tramite Pec. La Fondazione, infatti, dopo la scadenza del termine, è tenuta a trasmettere all'Inps e all'Agenzia delle Entrate i dati per i relativi controlli. I contributi dovuti dovranno essere versati con modalità che saranno rese note dalla Fondazione.

